

Provincia di Asti

Giudizio di compatibilità ambientale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione comunale, relativo al progetto di coltivazione mineraria di una cava di sabbia e ghiaia "Cascina Luisa 4" in località "Cascina Luisa", situata nel comune di Castagnole Lanze (AT). Proponente: ditta Neive Calcestruzzi di Rivella Luigi e C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Neive (CN), fraz. Micca, n. 15.

Il Dirigente

Premesso che in data 10 aprile 2009 il legale rappresentante della ditta Neive Calcestruzzi di Rivella Luigi e C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Neive (CN), fraz. Micca, n. 15, (omissis), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, Asti, ai sensi del D. Lgs 152/06 s.m.i. e dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1998 s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di coltivazione mineraria di una cava di sabbia e ghiaia in località "Cascina Luisa" situata nel comune di Castagnole Lanze (AT) - prot. n. 36687 del 10.04.2009, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", tramite pubblicazione effettuata in data 10.04.2009 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 12, determinando così l'avvio del procedimento.

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 13 - allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.e i., che prevede la Provincia di Asti quale Autorità competente.

L'organo tecnico provinciale ha provveduto quindi a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 07.05.2009 e del conseguente avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA, individuando il relativo responsabile.

Il progetto consiste nella coltivazione di una cava, interessando un'area in disponibilità della ditta proponente.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute, nei tempi previsti dal procedimento, osservazioni da parte del pubblico o altre informazioni ritenute utili a caratterizzare la collocazione.

L'organo tecnico, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13, ha avviato la conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s. m. e i.;

In data 21.05.2009, presso il Comune di Castagnole Lanze (AT) – nota prot. 40149 del 23.04.2009 - si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi in cui è stato definito il crono-programma dell'istruttoria ed è stato svolto un sopralluogo sul sito di cava.

Il proponente è stato invitato a partecipare al sopralluogo sul sito ed alle successive riunioni della conferenza di servizi tenutesi in data 29.06.2009 – nota prot. 55941 del 11.06.2009 – 03.11.2009 – nota prot. 89279 del 24.09.2009, nel cui ambito ha fornito alcuni opportuni chiarimenti circa gli aspetti ambientali, geologici, geotecnici ed idrogeologici;

Dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché a seguito del sopralluogo sul sito, ai fini del completamento dell'istruttoria sono state ritenute necessarie integrazioni progettuali richieste al proponente con nota n. 71319 del 29.07.2009; ulteriori contributi tecnici sono stati depositati spontaneamente dalla ditta proponente con nota ns prot. 104016 del 05.11.2009;

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il

supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle conferenze di servizi, emerge quanto segue:

- Il progetto è finalizzato a sfruttare la risorsa mineraria, lì ancora presente in quantità economicamente utilizzabile, dando sviluppo ad un settore produttivo storicamente tipico di alcune aree del territorio astigiano;
- I sistemi di mitigazione ed il piano di monitoraggio previsti, limitano e controllano l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto di coltivazione;
- Le caratteristiche dell'intervento sono congruenti con le strategie riferibili ad uno sviluppo sostenibile del territorio;

Nel presente provvedimento, che reca il giudizio di compatibilità ambientale, necessariamente comprensivo delle autorizzazioni ambientali, così come deciso dalla Conferenza di Servizi, non sono ricomprese le seguenti autorizzazioni e concessioni:

➤ Autorizzazione comunale alla coltivazione della cava (ex ll.rr. 69/78 e 44/00), che verrà rilasciata dal Comune di Castagnole Lanze (AT), successivamente all'emanazione del presente atto;

Ai fini dell'ottimizzazione dello sviluppo del progetto si è ritenuto, inoltre, di subordinare la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale all'osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate in allegato A), quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

Si è rilevata inoltre la necessità di predisporre il disciplinare di coltivazione mineraria e recupero ambientale per il rilascio dell'autorizzazione comunale alla coltivazione della cava di cui all'allegato B), quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

Visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi, agli atti dell'ufficio;

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

Visto il d.p.r. 12.04.1996 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 152/06 e s. m. e i.;

Vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

Vista la l.r. 69/78 e s. m. e i. ed in particolare l'art. 3;

Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Viste le disposizioni vigenti in materia;

Determina

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al progetto di coltivazione mineraria di una cava di sabbia e ghiaia "Cascina Luisa 4" in località "Cascina Luisa", situata nel comune di Castagnole Lanze (AT) – proponente: ditta Neive Calcestruzzi di Rivella Luigi e C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Neive (CN), fraz. Micca, n.15, (omissis), per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa, di seguito riportate:

- Il progetto è finalizzato a sfruttare la risorsa mineraria, lì ancora presente in quantità economicamente utilizzabile, dando sviluppo ad un settore produttivo storicamente tipico di alcune aree del territorio astigiano;
- I sistemi di mitigazione ed il piano di monitoraggio previsti, limitano e controllano l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto di coltivazione;
- Le caratteristiche dell'intervento sono congruenti con le strategie riferibili ad uno sviluppo sostenibile del territorio;

secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato A) denominato "Prescrizioni inerenti il giudizio di compatibilità ambientale" che si allega quale parte integrante della presente determinazione;

2. di dare atto, ai sensi del punto 4, articolo 13 della l.r. 40/98 e s.m. e i., che l'autorizzazione comunale alla coltivazione di cava è di competenza del Comune di Castagnole Lanze (AT), al quale si trasmette, ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti di competenza, l'Allegato B) "Disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale e il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della nuova cava", che si allega quale parte integrante della presente determinazione, per mera presa d'atto;

3. di dare altresì atto dei verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui sopra, svoltesi in data 21.05.2009, presso il Comune di Castagnole Lanze (AT) – nota prot. 40149 del 23.04.2009, 29.06.2009 – nota prot. 55941 del 11.06.2009 – 03.11.2009 – nota prot. 89279 del 24.09.2009, nel cui ambito ha fornito alcuni opportuni chiarimenti circa gli aspetti ambientali, geologici, geotecnici ed idrogeologici, agli atti dell'ufficio;
 4. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4 costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.
 5. di trasmettere copia conforme del presente atto al proponente ed ai diversi soggetti interessati;
 6. di inviare altresì copia della presente determinazione dirigenziale alla Regione Piemonte – Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti – Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale;
 7. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia;
 8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9, della l.r. 40/1998 e di 5 anni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 152/06 s.m.i.;
 9. Di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l.r. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.
 - La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo